



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 134/A VI Legislatura

D. D. L. N. 34 DEL 29/11/1996

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTI

LIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE"



RELAZIONE

La salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e la difesa delle stesse da ogni forma di inquinamento, impone a questa Amministrazione regionale il pieno esercizio delle funzioni di tutela del corpo idrico, ai sensi del D.P.R. n° 616/77 art. 90, atteso, peraltro, l'attuale stato di sovrasfruttamento di dette risorse nella nostra regione.


Alla falda sotterranea, unica risorsa idrica disponibile in Puglia, si è abbondantemente attinto, soprattutto negli ultimi quindici anni, sia per i fabbisogni irrigui (è stato stimato un prelievo tra i 60/80 milioni di mc/anno), che per il soddisfacimento delle domande per uso industriale e civile (per il solo potabile l'E.A.A.P. preleva circa 5.000 lt/sec).

L'entità dell'attingimento dalla falda ancora oggi sfugge ad ogni possibilità di controllo, anche in considerazione del fenomeno dell'abusivismo, che persiste nella pratica corrente, specie da parte dei piccoli imprenditori agricoli.

Disposizioni in materia di tutela ed uso delle risorse idriche sotterranee sono attualmente previste dalla L.R. n° 24/83 nel Titolo VII.

In particolare, con gli artt. da 31 a 33, si dettano i principali criteri ai quali deve ispirarsi il corretto utilizzo della risorsa, mentre con i successivi artt. 34 e 35 si disciplinano le procedure e le modalità con cui condurre le attività di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle stesse.

Con la successiva L.R. 19 dell'11/4/1985, sono state apportate sostanziali modifiche all'impianto normativo della L.R. 24/83, incidendo sulle procedure amministrative e sulla normativa tecnica.



Le modifiche introdotte con la citata L.R. n° 19/85 hanno consentito un uso non razionale della risorsa idrica sotterranea e l'impossibilità di una efficace azione di controllo, con conseguente diffuso abusivismo.

Gli Uffici del Genio Civile, infatti, hanno più volte rappresentato la necessità di rivedere le disposizioni regolanti la materia.

Peraltro, recentemente, sono intervenute nuove disposizioni statali che hanno dettato norme in materia di acque, quali il D. L.vo 12/7/1993, n° 275 e la legge 5/1/1994, n° 36.

Al fine di riordinare la normativa regionale ed armonizzarla con la sopravvenuta legislazione statale, in particolare con la citata legge n° 36/94, si è ritenuto opportuno dare mandato agli uffici dell'Assessorato ai LL.PP. - Settore Risorse Naturali, di predisporre un disegno di legge "ad hoc" dal titolo:

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE".

La fase di elaborazione legislativa è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti sociali interessate: operatori agricoli, sindacati, Consorzi di Bonifica, Ordini professionali, E.A.A.P., ecc.

Le proposte ed i suggerimenti pervenuti sono stati oggetto di attenta considerazione durante la fase di predisposizione del Testo del Disegno di Legge.

La nuova normativa regionale tiene conto del mutato stato giuridico delle acque sancito con l'art. 1 della citata legge n° 36/94, laddove tutte le acque vengono dichiarate pubbliche e costituendo, quindi, una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Detta normativa reintroduce, pertanto, il regime della "concessione regionale" per l'utilizzazione delle acque.



Gli artt. 2 e 3 prevedono le modalità e gli adempimenti da seguire per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca.

Con gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 vengono disciplinate le modalità per l'ottenimento della concessione, nonché la durata e le modalità di rinnovo per i diversi tipi di utilizzazione.

Vengono, altresì, previste l'introduzione di una tassa regionale, la definizione dei parametri max di portata e di salinità, nonché l'obbligatorietà dell'installazione di appositi misuratori dei volumi di acqua emunta, ai fini del monitoraggio della falda e del censimento del reale sfruttamento della stessa.

Novità significative sono state introdotte con gli artt. 8 e 9, in merito alle utilizzazioni di acque sotterranee per uso domestico.



In particolare, anche al fine di limitare l'utilizzo improprio di pozzi ad uso "domestico", pur lasciando libera la fase di ricerca, è stato introdotto il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo, nonché la revisione e verifica periodica delle utenze esistenti e dichiarate di tipo "domestico".

Per corrispondere alle richieste degli operatori agricoli, all'art. 10 viene prevista quale unica forma di pubblicità, quella attraverso l'affissione della istanza presentata all'albo pretorio del Comune competente per territorio.

Per il contenimento del fenomeno dell'abusivismo sono state introdotte all'art. 12 sanzioni pecuniarie a carico, sia dei titolari di autorizzazioni o concessioni, sia delle imprese di perforazione, che contravvengono a quanto prescritto nei relativi provvedimenti.

Le norme finali e transitorie (Titolo V) prevedono disposizioni per la revisione delle utenze ad uso domestico (art. 14) e per la tutela della pubblica incolumità (art. 17).

Con l'art. 18 vengono introdotte modifiche alla composizione del Comitato Tecnico per le Risorse Idriche (CO.T.R.I.) di cui all'art. 46 della L.R. n° 24/83.




Particolare rilevanza, infine, assumono gli articoli 15 e 19.

Con l'art. 15, oltre che stabilire campi e tempi di applicazione delle nuove disposizioni, viene prevista la possibilità di normalizzare tutte le utenze esistenti non ancora regolarizzate.

Infine con l'art. 19, per la prima volta nella nostra Regione viene previsto l'utilizzo delle somme versate dai richiedenti, di concessione o di autorizzazione, per i fini di gestione e di potenziamento delle strutture tecniche preposte alle attività regionali di tutela e controllo del patrimonio idrico sotterraneo.

**L'ASSESSORE AI LL.PP. E ALLE
RISORSE NATURALI**



avv. Giuseppe SEMERARO



ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - RISORSE NATURALI
SETTORE RISORSE NATURALI
UFFICIO UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

DISEGNO DI LEGGE:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED
UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE.**




[Handwritten signature]

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

ART. 1 *Finalità*

1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della Regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.



TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE.


Art. 2

Modalità di rilascio della autorizzazione

1. La ricerca delle acque sotterranee, è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.

2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (*Allegato 1*).

3. All'istanza di autorizzazione sarà allegata attestazione di versamento di £ 150.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.



Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione



1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal coordinatore del Genio Civile entro 120 giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi secondo e terzo del T.U. approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775.

2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.

3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrisondersi al proprietario del suolo, è ammesso, da parte degli interessati, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai Lavori Pubblici che provvede, definitivamente sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24.

4. I ricorsi sono presentati al Genio Civile competente che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai Lavori Pubblici per i provvedimenti di competenza.

5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.

6. L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.

7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio Civile.

8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del precedente comma

7.



TITOLO III

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE.

Art. 4

Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee

1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8.

2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.

3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione, nei termini di cui sopra, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca, hanno l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, entro 60 gg. dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile.

4. Le domande vanno indirizzate al Genio Civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.

5. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.

6. Alla domanda di concessione sarà allegata attestazione di versamento di £ 200.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.



Art. 5

Concessione per l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo

1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile, ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune ed alla Provincia.

2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario dovrà installare e custodire a propria cura e spesa un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli Uffici del Genio Civile.

3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20.000 mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato Tecnico Risorse Idriche (CO.T.R.I.). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto CO.T.R.I.

4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente Piano di Risanamento delle Acque, (P.R.A.) la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore ad 1,5 g/litro.





Art. 6

Concessioni di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al quarto comma del citato articolo, sentito il parere del CO.T.R.I. .

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee, non sono soggetti a concessione.



Art. 7

Durata della concessione

1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.

2. La concessione è rinnovabile su istanza dell'interessato previa attestazione di versamento di £ 100.000 su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria, nonché dei risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.



54.

Art. 8

Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico


1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore; per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. Sono riferibili all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedenti i 5.000 mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.

2. La ricerca delle acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio Civile il quale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, rilascia la presa d'atto contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.

3. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico sono soggette ad autorizzazione regionale. Il coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile indica le condizioni alle quali l'autorizzazione viene rilasciata ed i dispositivi di controllo da installare.

4. Entro un anno dalla data di presa d'atto di cui al comma 2, deve essere inoltrata all'Ufficio del Genio Civile la richiesta di autorizzazione all'estrazione ed utilizzo di acque sotterranee, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa tecnica di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

5. Alla istanza di autorizzazione sarà allegata attestazione di versamento di £ 200.000, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, per spese d'istruttoria.




15.

Art. 9

Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico



1. L'autorizzazione all'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio Civile. A tal fine l'utilizzatore dovrà trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua emunta.



Art. 10

Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio Civile che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.



TITOLO IV
CANONI E SANZIONI



Art. 11
Canoni per le utenze

1. Ai sensi dell'art. 37 del T.U. n. 1775/1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee, sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a £ 50.000.

3. Copia del provvedimento di concessione viene inviato all'Ufficio provinciale della Direzione Compartimentale del territorio (ex Intendenza di Finanza), ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

4. L'autorizzazione all'uso domestico è assoggettata, esclusivamente, a tassa regionale di £ 20.000 da versare, su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia, al momento del rilascio della stessa autorizzazione.



Art. 12

Sanzioni

1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di 60 giorni, trascorsi i quali, provvede d'Ufficio a spese dello stesso proprietario.

2. Per le fattispecie di cui al comma precedente il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 10.000.000, da versarsi sul conto corrente della tesoreria comunale competente per territorio.

3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, verrà redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio Civile.

4. Il coordinatore del Genio Civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 5.000.000, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee, contravvenga al disposto del successivo art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da £ 1.000.000 a £ 10.000.000; da versarsi sul conto corrente della tesoreria comunale di pertinenza.




Art. 13

Adempimenti delle imprese escavatrici

1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, cat. XI - f, ovvero presso la Camera di Commercio.

2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle dette operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio Civile ed al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonchè gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.




20.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

Revisione delle utenze di acque sotterranee

1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del T.U. n. 1775/1933.
2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi del precedente art. 8, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il suddetto termine senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 12, primo comma.



Art. 15

Norme di carattere generale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 275/93, si farà riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio Civile.

2. Le richieste di concessione, di cui sopra, dovranno seguire le procedure previste dall'art. 4 della presente legge.

3. Decorsi i suddetti termini, senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dal precedente art. 12, primo comma.

4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 275/93 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, dovranno acquisire il parere vincolante del CO.T.R.I

5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.



7. Gli Uffici del Genio Civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.

8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico, all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, ai fini dei Regolamenti Regionali n. 2, 4 e 5, 3 novembre 1989, di cui alle leggi 319/76 e 650/79.



Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985 n. 19.
2. Gli articoli 34, 35 e 47 della l.r. 19 dicembre 1993, n. 24 sono abrogati.



Art. 17

Norme sulla tutela della pubblica incolumità

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il proprietario, semprechè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.

2. In caso di inadempimento il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.





26

Art. 18

Modifiche al Comitato tecnico per le Risorse Idriche

1. Il comma quattro dell'art. 46 della l.r. 19 dicembre 1983, n. 24, già modificato dall'art. 4 della l.r. 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito.

“ I membri di cui alla precedente lettera d) devono essere scelti tra docenti universitari o ricercatori ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.”



Art. 19

Gestione delle risorse finanziarie


1. Il versamento delle tasse previste con la presente legge, a favore della Regione Puglia, è da effettuarsi sul conto corrente postale n. 287706.

2. I canoni fissati con il precedente articolo 11 vanno versati agli Uffici finanziari dello Stato.

Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
(Dott. Carlo SICILIANI)



26
1



**NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA,
PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE**

**1 - AUTORIZZAZIONE
ALLA RICERCA**

**TUTTI GLI ATTI, IN
DUPLICE COPIA,
DEVONO ESSERE
FIRMATI IN ORIGINALE
DALLA DITTA
RICHIEDENTE (istanza) E
DA TECNICI ABILITATI
PER LEGGE (atti tecnici)
OGNUNO PER LE
PROPRIE COMPETENZE**

1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.

1.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

Qualora la domanda è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emungere.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere presentati anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

1.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- notizie generali sull'azienda interessata dal progetto, riportando il fabbisogno, idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque;

- previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m), la profondità che si prevede di raggiungere;

- motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca

Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal Consorzio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

- In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticultura ecc..., dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi.

Per gli insediamenti turistico-residenziali dovranno essere allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.

Per uso antincendio si dovrà indicare la capacità delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi dell'evento.

1.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

- Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

1.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000



Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

1.6 - ATTI INTEGRATIVI

In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, in presenza di:

- particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda idrica interessata;
- particolari situazioni di profondità da raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua,

potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde idriche.



2 - CONCESSIONE ALLA ESTRAZIONE ED UTILIZZO ACQUE

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

2.1 - Istanza in carta legale

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.2 - Atti di proprietà o titoli equipollenti

All'istanza devono essere allegati in unica copia gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

Qualora la domanda è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui, si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emungere.

I suddetti atti costitutivi di comunioni irrigue, potranno essere presentati anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

2.3 - Relazione tecnica

La relazione dovrà essere redatta fornendo:



- l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto irriguo, specificando
- le modalità di impiego delle acque da utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.4 - Planimetria aziendale

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque ad un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonché i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

2.5 - Foglio corografico I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo ed il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.



2.6 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro,:

- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonché quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11.03.1988.

2.7 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA:

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

IL RICHIEDENTE PUO' FARE RIFERIMENTO A DOCUMENTI GIA' PRESENTATI CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA D'ACQUA.



3 - PRESA D'ATTO PER LA RICERCA DI ACQUE PER USO DOMESTICO

3.1 - COMUNICAZIONE

LA comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA COMUNICATRICE

3.2 - ATTI DI PROPRIETA' O TITOLI EQUIPOLLENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.

Qualora la comunicazione è presentata da soggetto diverso dal proprietario, occorre l'atto di assenso del proprietario medesimo.

3.3 - STRALCIO PLANIMETRICO

Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

3.4 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.



A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGIONE PUGLIA" and "UFFICIO REGIONALE".

**4-AUTORIZZAZIONE AL
LA ESTRAZIONE ED
UTILIZZO ACQUE PER
USI DOMESTICI.**

**TUTTI GLI ATTI, IN
DUPLICE COPIA,
DEVONO
ESSERE FIRMATI IN ORI
GINALE DALLA DITTA
RICHIEDENTE (istanza) E
DA TECNICI ABILITATI
PER LEGGE (atti tecnici)
OGNUNO PER LE
PROPRIE COMPETENZE**

4.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando :

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimento alla presa d'attorilasciata in fase di ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- tipologia dell'uso domestico per cui si richiede l'autorizzazione;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

4.2 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA


La relazione idrogeologica dovrà contenere la descrizione dei principali caratteri dell'acquifero interessato e le condizioni geologiche al contorno con particolare riferimento al contenuto punto B5 Sez. L del D.M. 11.03.1988.

4.3 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICA:

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante.

4.4 - STRALCIO PLANIMETRICO E COROGRAFIA

Nel caso l'ubicazione del pozzo non siano variate rispetto a quelle comunicate in fase di ricerca, si può fare riferimento alle medesime.



REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI**

**All'Assessorato LL:PP:
Settore Risorse Naturali
S E D E**

**Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale
S E D E**

**All'Ufficio Legislativo della G.R.
S E D E**

**Alla Segreteria della Giunta
Regionale
S E D E**



Prot. n° 20/P/ 3816 /U.L. del 19 NOV. 1996

OGGETTO: S.D.D.L. "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee".

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore, pur senza condividere la necessità dell'istituzione dei nuovi capitoli di spesa previsti sul referto tecnico allegato.

**IL CORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)**



MWT.003

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - RISORSE NATURALI
SETTORE RISORSE NATURALI

D.D.L.: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE"

REFERTO TECNICO

Fonti di finanziamento della spesa prevista: Il D.D.L. prevede quali fonti di finanziamento le somme rivenienti dall'istruttoria delle relative pratiche, dalle tasse di concessione e di autorizzazione regionale, nonché da eventuali sanzioni amministrative, per un totale presumibile di circa 19 mld di seguito descritte.

Capitoli di Entrata:

1) C.N.I. - "Proventi derivanti dagli oneri a carico degli utenti per l'istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per la ricerca e l'utilizzo delle acque sotterranee."

Il numero dei pozzi è stato desunto dalle formali comunicazioni pervenute da parte degli Uffici del Genio Civile di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto delle quali si allegano le fotocopie. Si precisa che ai fini della quantificazione delle entrate si è fatto riferimento al numero dei pozzi denunciati ex articolo 10 D.L.vo n. 275/93.

- a) pozzi $78.450 \times \text{€ } 200.000 = \text{€ } 15.690.000.000$
- 2) C.N.I. - "Proventi derivanti da tasse regionali per le autorizzazioni e/o concessioni all'utilizzo di acque sotterranee, nonché da sanzioni amministrative."

La quantificazione delle entrate previste nel suddetto capitolo fa riferimento ai soli pozzi autorizzati.

- a) **tassa regionale per autorizzazione uso domestico**
 $13.802 \times \text{€ } 20.000 = \text{€ } 276.040.000$
- b) **tassa regionale per concessione uso diverso dal domestico**
 $56.952 \times \text{€ } 50.000 = \text{€ } 2.847.600.000$



Capitoli di Spesa:

1) C.N.I. - "Spese per indennità di missione del personale degli Uffici del Genio Civile utilizzato per l'espletamento del servizio riguardante le acque sotterranee."

La spesa annuale prevista per le indennità di missione è quantificabile nella misura di circa € 90.000.000.

2) C.N.I. - "Spese per acquisto di materiale e dotazione tecnico-funzionale utile all'espletamento del servizio riguardante le acque sotterranee da parte del personale degli Uffici del Genio Civile."

La spesa prevista, valutabile in € 100.000.000 per ciascun Ufficio del Genio Civile, ammonta, presumibilmente, a non oltre € 500.000.000. (Detta spesa è da considerare una tantum con l'attivazione della legge)

Handwritten signature

Spesa riferita al presente bilancio: Attualmente l'unica spesa gravante sul bilancio regionale è quella prevista al capitolo missioni (0003060) per le "gite di servizio" del personale degli Uffici del Genio Civile preposto all'istruttoria delle pratiche relative alla ricerca, autorizzazione e concessione delle acque sotterranee.

Spesa riferita ai bilanci futuri: Non si prevedono nuove spese per i bilanci futuri, in aggiunta a quelle sopra riportate.

L'ASSESSORE ALL'OP.
avv. Giuseppe SEMERARO



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione
Consultare il 3.12.96

